

Codice A1103A

D.D. 20 maggio 2026, n. 417

Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione L353/2000 - (F. 51FOR/2021, Acc. 580/2026, trasgr. M. G.)



ATTO DD 417/A1103A/2026

DEL 20/05/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000- RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione L353/2000 – (F. 51FOR/2021, Acc. 580/2026, trasgr. (omissis))

Visti gli atti trasmessi con nota n. 435 del 06/06/2021 dalla STAZIONE DI MONDOVÌ DEI CARABINIERI FORESTALI, a carico del sig (*omissis*) in qualità di trasgressore/obbligato in solido (proprietario del terreno censito al foglio 41, part. 195 del Comune di Peveragno), nei confronti dei quali con processo verbale n. 29/21 del 05/06/2021 elevato da Agenti per i fatti avvenuti in data 10.04.2021 in loc. RIVO SALTO dell'ASINO, nel comune di PEVERAGNO ove è stato accertato quanto segue:

violazione all'art. 10.7 della L.r. 15/2018 punito dall'art. 10 della L. 352/2000, del divieto "entro una distanza di cento metri dai terreni boscati, ... arbustivi e pascolivi, (di compiere) le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innescò di incendio, quali: accendere fuochi.... o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio; diffuso di materiale vegetale in terreni boscati, pascolivi o cespugliati"... "nei periodi in cui viene dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi ai sensi dell'articolo 4" della legge reg. 15/2018, cioè durante periodo di divieto speciale per alta pericolosità decretato dalla DD della Regione Piemonte. n. 788 del 24.03.21;

Constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione;

Richiamati gli atti di accertamento (in particolare i ppvv. di constatazione e delle dichiarazioni di carattere ammissivo rese da persone informate sui fatti);

Visto che non risulta agli atti che l'interessato si sia avvalso del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689;

Atteso altresì che risulta agli atti che il soggetto di cui sopra ha presentato nei termini uno scritto difensivo contenente unicamente richiesta di audizione, come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689;

Vista la DD n. 969 del 13 aprile 2021 di revoca dello stato di massima pericolosità dichiarato con DD n. 788 del 24.03 2021;

Visto in particolare l'art. 10.7 della L.r. 15/2018 punito dal'art. 10.5 della L. 352/2000;

Visto il valore di prova legale degli atti di accertamento quanto alle circostanze di diretta percezione dell'accertatore;

Considerate le deduzioni con cui il trasgressore si è limitato a smentire le circostanze di fatto, provate legalmente dall'accertatore, senza allegare prova;

Preso atto in particolare dell'assunzione diretta di responsabilità in sede di indagine amministrativa da parte del trasgressore per la condotta ascrittagli, come accertato tramite verbale di assunzione di dichiarazioni di persone informate sui fatti del 22.05.21;

Visto il verbale di constatazione dei fatti del 14.04.2021 e dei relativi rilievi fotografici allegati;

Verificata, con riguardo alle coordinate segnalate nei PPVV di accertamento, l'attendibilità dell'accertamento sotto il profilo tecnico attraverso rilievi satellitari interni operati dal competente servizio tecnico di Regione Piemonte;

Preso atto della proposta avanzata in sede di audizione di concordare la misura della sanzione ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 17 del 2023;

Ritenuta perciò la fondatezza della violazione accertata;

Vista la citata legge 24/11/1981, n. 689;

Vista altresì la D.G.R. del 3 agosto 2017, n. 29 – 5460 in materia di rimborso spese sostenute per la notificazione degli atti di irrogazione di sanzioni amministrative;

Atteso peraltro che, ai fini della determinazione della sanzione amministrativa, vanno valutate la gravità della violazione, l'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché la personalità dello stesso e le sue condizioni economiche;

Ritenuto pertanto di dover applicare una sanzione in concreto pari al minimo edittale, secondo i parametri normativi in vigore all'epoca dell'accertamento ("Per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 2.000.000 e non superiore a lire 20.000.000.");

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Dato atto che gli accertamenti contabili relativi al presente atto sono stati assunti con separate determinazioni dirigenziali n. 1368/2025 sul Bilancio finanziario gestionale 2025/2027 anno 2026 e vengono di seguito richiamati:

Capitolo	Accertamento	Descrizione
31165/2026	580/2026	Sanzione
-	-	Spese di notifica

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la L. n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la legge regionale n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- visto il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- vista la L.R. n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- vista la L. n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- vista la D.G.R. 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361.";
- vista la legge 689/1981;
- vista la legge regionale n. 17 del 2023;
- vista la DGR n. 11-739/2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027";
- vista la D.G.R. 3 agosto 2017, n. 29-5460 "Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35. Determinazione dell'ammontare delle spese sostenute per la notificazione degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni relativi ai tributi regionali e di quelli relativi alle altre materie di competenza della Regione, ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato";

determina

di accogliere la proposta di definizione concordata della sanzione amministrativa parametrandola al minimo edittale e nello specifico quantificandola in Euro 1.032,00 ai sensi dell'art. 10 L. 3/8/1999, n. 265;

INGIUNGE

al sunnominato sig. *omissis*, per le motivazioni indicate in premessa, di pagare la somma complessiva di Euro **1.0320,00** a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria secondo il disposto dell'art. 18 della Legge 24/11/1981, n. 689, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, mediante versamento da eseguire utilizzando l'avviso di pagamento allegato (modalità pagoPA).

Il pagamento da parte del trasgressore o dell'obbligato in solido della somma ingiunta con il presente provvedimento libera l'altro obbligato dal vincolo di pagare la presente sanzione alla pubblica amministrazione. Il pagamento dell'obbligato in solido fa sorgere in capo a quest'ultimo il

diritto di regresso, per lo stesso importo, nei confronti del trasgressore principale.

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, N. 639, del D.P.R. 29/09/1973 di cui all'art.14 della L.R.17/2023.

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/81, n. 689 modificato e integrato dal D.lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento.

A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)

Firmato digitalmente da Enrico Miniotti